



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 2 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016, del 10 novembre 2017 e del 6 febbraio 2019¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione aggiuntiva sui salari del dicembre 2019

Art. 1 Adeguamento dei salari

¹ I salari lordi vigenti a fine marzo 2019 per tutti i dipendenti assoggettati al CCL per il mestiere del falegname saranno aumentati complessivamente dell'1.5%.

² L'aumento del salario summenzionato per il 2020 è composto da una parte generale dello 0.75% nonché da una parte individuale, sempre dello 0.75%.

(...)

⁴ Questi aumenti salariali vigono a partire dalla data del conferimento dell'obbligatorietà generale di questa convenzione aggiuntiva al vigente CCL per il mestiere del falegname.

Il CCL per il mestiere del falegname è inoltre modificato come segue:

¹ FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 6701, 2019 1263

Salari minimi

												Salario minimo	
18° anno di età		19° anno di età		1° anno di esperienza (o 20° anno di età)		2° anno di esperienza (o 21° anno di età)		3° anno di esperienza (o 22° anno di età)		4° anno di esperienza (o 23° anno di età)		dal 24° anno di età	
Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora

Lavori qualificati

Lavoratore qualificato	–	–	–	–	4165	23.15	4363	24.20	4562	25.30	4811	26.70	5060	28.10
Montatore specializzato	–	–	–	–	4414	24.50	4625	25.70	4836	26.85	5100	28.30	5364	29.80
Montatore	–	–	–	–	4289	23.80	4494	24.95	4699	26.10	4956	27.50	5212	28.95

	18. anno di età		19. anno di età		20. anno di età		21. anno di età		22. anno di età		23. anno di età		24. anno di età	
	Mese	Ora												

Falegname CFP, lavoratore non specializzato con perfezionamento professionale	3664	20.35	3664	20.35	3664	20.35	3791	21.05	3959	22.00	4128	22.90	4296	23.85
Addetto alla pianificazione	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5466	30.35

	18. anno di età		19. anno di età		20. anno di età		21. anno di età		22. anno di età		23. anno di età		24. anno di età	
	Mese	Ora												
Lavoratori non qualificati														
Montatore ausiliario	3700	20.55	3700	20.55	3700	20.55	3926	21.80	4151	23.05	4378	24.30	4603	25.60
Lavoratore ausiliario	3640	20.20	3640	20.20	3640	20.20	3717	20.65	3794	21.05	3871	21.50	4146	23.05

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° marzo 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della convenzione aggiuntiva del dicembre 2019.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

2 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr